

N. 18876-2018 Reg. Not. R. NOTI

N. 26482-2019 R.G. G.I.P.

N. 1016-2020 R.G. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ Campione penale

data deposito 12/11/2020

data irrevocabilità _____

redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per l'udienza preliminare, dr.ssa Rossella Marro,
all'udienza preliminare del 14 ottobre 2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

CORVINO Pasquale, nato a Caserta (Ce) il 20.7.1962, residente in San Nicola la Strada (Ce)
alla via Niccolò Machiavelli nr.10, domicilio eletto ex art. 161 c.p.p.

Difeso di fiducia dagli avv. Roberto Garofalo del foro di Napoli

IMPUTATO

- a) Del reato p. e p. dall'art.640 cpv c.p., perché, in qualità di legale rappresentante del "Centro Medico Radar s.r.l.", con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente con l'autocertificazione di cui al capo b), che i crediti per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento a favore di assistiti del S.S.N. degli anni 2006, 2007 e 2008 per un importo complessivo di euro 143.000,31 fossero stati oggetto di decreto ingiuntivo 10728/09 del Tribunale di Napoli e che lo stesso decreto fosse stato restituito in originale alla SORESA S.P.A. in conseguenza dell'accordo transattivo stipulato con l'ASL NA 1 Centro in data 16.6.2014, nel mentre in relazione agli stessi crediti il "Centro Medico Radar s.r.l." aveva ottenuto dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva mobiliare promossa dalla "Farmacia Camponegro" contro la predetta ASL Na 1 Centro l'assegnazione della somma di euro 439.501,01, comprensiva delle somme relative sulle stesse fatture di cui all'accordo transattivo, induceva in errore i competenti uffici dell'ASL Na 1 Centro che procedevano al pagamento della somma oggetto della transazione;

- b) Artt.61 nr.2 e 483 c.p., perché, allo scopo di commettere il delitto sub a), falsamente attestava che i crediti di cui al capo a) non avevano ricevuto attestazione di somme pignorata e che per gli stessi non risultavano atti esecutivi ulteriori.

In Napoli, in data successiva e prossima al 16.6.2014.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.

La difesa di parte civile si associa.

Il difensore chiede emettersi sentenza di non luogo a procedere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM in data 5 dicembre 2019, pervenuta in data 9 dicembre 2019, CORVINO Pasquale è stato avvisato a comparire all'udienza del 27 gennaio 2020.

In tale sede, esaurita la verifica relativa alla regolare costituzione delle Parti, il Giudice dichiarava l'assenza dell'imputato e la persona offesa, nella persona del Direttore Generale p.t. dell'ASL NA1 Centro, si costituiva parte civile.

All'esito delle conclusioni delle parti, il Giudice adottava ordinanza ex art. 421 bis c.p.p., disponendo procedersi ad approfondimenti investigativi.

L'udienza del 1° aprile 2020 veniva rinviata per emergenza Covid 19.

All'udienza del 29 settembre 2020, il Giudice dava atto che l'esito delle indagini disposte era pervenuto ma era disponibile esclusivamente in TIAP. Veniva pertanto disposto un breve rinvio per consentire la consultazione.

All'odierna udienza, le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice, all'esito di deliberazione in Camera di consiglio, ha emesso la sentenza in oggetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante che l'imputato vada prosciolto già in sede di udienza preliminare non sussistendo elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dello stesso.

A fondamento della presente richiesta di rinvio a giudizio si pone l'assunto che Corvino Pasquale, abbia in qualità di amministratore del Centro medico RADAR srl sottoscritto in data 8.8.2013 una falsa certificazione di crediti nei confronti della ASL ponendo a base una serie di fatture, rispetto alle quali la società aveva già ottenuto il pagamento dal Tribunale di Roma nell'anno 2010.

In particolare, sulla scorta della dichiarazione di certificazione dell'8.8.2013, in data 16.6.2014 il nuovo amministratore della società, Schiavone Pietro, stipulava atto di transazione con la ASL ottenendo nuovamente il pagamento delle dette fatture. All'accordo transattivo veniva dal nuovo amministratore allegata la certificazione indicata.



Nel corso dell'interrogatorio, il Corvino disconosceva la sottoscrizione ed evidenziava di essere cessato dalla carica in data 22.7.2013 per ragioni di salute. Dalla lettura della visura camerale in atti risultava in effetti che in data 22.7.2013 veniva nominato amministratore Schiavone Pietro, anche se l'iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese risulta avvenuta in data 26.9.2013.

Gli approfondimenti investigativi in corso di udienza preliminare si rendevano necessari in quanto l'atto di certificazione del credito, a firma di Corvino Pasquale, posto a fondamento dell'atto transattivo, riportava una data successiva alla cessazione della carica.

Per queste ragioni si disponeva quanto segue:

- accertare la autenticità della sottoscrizione, che è stata espressamente disconosciuta da Corvino Pasquale, con dichiarazione che non appare del tutto infondata, in considerazione della circostanza che lo stesso risulta avere cessato la qualifica di amministratore in data 22.7.2013;
- verificare se la certificazione dell'8.8.2013 abbia data certa, se sia stata protocollata agli atti della società Radar srl (e in che data), se sia stata comunicata ufficialmente alla ASL prima dell'accordo transattivo del 2014 o sia stata portata a conoscenza della ASL solo in quel momento;
- verificare se Corvino Pasquale fosse amministratore alla data della dichiarazione di certificazione dell'8.8.2013 (Con l'ordinanza n. 30542 del 26 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di revoca assembleare dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta in capo a quest'ultimo – e non più al primo – il potere di rappresentanza della società, avendo l'iscrizione nel registro delle imprese mera efficacia dichiarativa per la opponibilità ai terzi);
- procedere alla audizione di Schiavone Pietro, il quale dovrà chiarire la questione relativa alla cessazione dalla carica di amministratore del Corvino e alla sottoscrizione da parte di questi di una certificazione in data successiva alla cessazione; dovrà inoltre chiarire, nel caso in cui la certificazione dell'8.8.2013 per quale motivo all'accordo transattivo sia stata allegata detta certificazione e non una certificazione sottoscritta dal nuovo amministratore;
- accertare il numero e la data di protocollo della certificazione del credito della ASL e se la stessa si riferisca alla dichiarazione dell'8.8.2013;
- verificare, infine, stante la dichiarazione di fallimento della società Radar s.r.l., se le circostanze emerse nel presente procedimento siano state valutate anche nella procedura di fallimento ed in che termini;



Le investigazioni suppletive consentivano di accertare che:

- effettivamente Corvino Pasquale aveva cessato la carica di amministratore del Centro Radar srl in data 22.7.2013, data in cui subentrava nella carica Schiavone Pietro, colui che ebbe a sottoscrivere in data 16.6.2014 l'atto transattivo. La nomina del nuovo amministratore veniva registrata in data 26.9.2013.
- la richiesta di certificazione di crediti datata 8.3.2013 a firma di Corvino Pasquale, posta a fondamento dell'atto transattivo citato, non risulta acquisita al protocollo generale della ASL;
- Presso SO.RE.SA spa veniva acquisito il vademecum per i creditori del SS della Regione Campania e si accertava che il Centro Medico Radar srl aveva trasmesso a SO.RE.SA spa le proprie pretese. In particolare, risultava trasmessa alla pec servizio.creditori@pec.soresa.it in data 4.11.2011 una pretesa creditoria a firma di Corvino Pasquale, in qualità di legale rappresentante del Centro Radar srl. Invece, la richiesta di certificazione incriminata, datata 8.8.2013, non veniva rintracciata negli archivi elettronici della SO.RE.SA spa, che, in data 27.4.2020, inviava formale richiesta al proprio fornitore dei servizi di posta elettronica certificata, ARUBA, ricevendo esito negativo;
- SO.RE.SA spa precisava altresì che le richieste di certificazioni provenivano a mezzo pec e nessun accertamento veniva compiuto circa l'autenticità della sottoscrizione; che la richiesta di certificazione, momento iniziale della procedura, non costituiva nessun impegno per il debitore Azienda Sanitaria; che la certificazione proveniva da posta elettronica certificata ufficiale dell'impresa che si assumeva creditrice e corredata da documento di riconoscimento del legale rappresentante; che la certificazione era priva di effetti fino al riscontro e rilascio della precertificazione da parte del Servizio Bilancio delle Aziende Sanitarie debtrici che verificano esistenza e liquidità delle fatture;
- Negli archivi della Direzione Generale della ASL NA1 Centro risultava pervenuto dalla So.RE.SA spa la certificazione del 4.11.2011, pervenuta alla ASL nel medesimo mese, che tra le fatture presentava la nr.28 del 13.1.2009 di euro 4731.06 riportata anche nel foglio excel allegato all'accordo transattivo ed oggetto di duplicazione; la ASL precisava che nell'archivio veniva rinvenuto un ulteriore prospetto, con le richieste creditorie che il Centro Radar srl aveva "presumibilmente" trasmesso nel periodo che va da novembre 2011 all'8 agosto 2013, data di sottoscrizione della richiesta di certificazione, prospetto contenente anche le fatture oggetto di duplicazione di pagamento;



- Non si procedeva ad assumere informazioni testimoniali da SCHIAVONE Pietro, amministratore del Centro Radar srl a far data dal 22.7.2013, in quanto in data 4.3.2020 lo stesso veniva tratto in arresto, in relazione ai reati di cui agli artt.416, 319, 640, 481, 482 c.p.
- Presso l'ASL veniva acquisita istanza di ammissione al passivo tardiva nella procedura fallimentare del Centro Radr srl.

In tal modo sintetizzati gli atti di indagine, vanno evidenziati i seguenti dati acclarati:

- la certificazione apparentemente a firma di Corvino Pasquale, datata 8.8.2013, non è stata rintracciata in originale agli atti del Centro Radar srl, circostanza che esclude in radice qualsiasi possibilità di effettuare perizia grafica o altri accertamenti circa l'autenticità dell'atto;
- la certificazione appare sottoscritta da Corvino Pasquale quando questi non era più amministratore del Centro Radar srl;
- la certificazione non risulta avere seguito il flusso ordinario di tutte le certificazioni di credito, ossia dalla società creditrice a mezzo pec ufficiale della stessa verso la So.RE.SA. spa e dalla SO.RE.SA spa verso la Direzione Generale della ASL NA1 Centro, non essendovi traccia informatica della trasmissione della stessa attraverso i canali ufficiali e non risultando protocollata agli atti della ASL a differenza della certificazione del 4.11.2011;
- le certificazioni di credito non hanno di per sé efficacia, trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali, in quanto tra la dichiarazione e la liquidazione delle fatture si frappone necessariamente un atto di verifica e controllo della esistenza e liquidità delle fatture da parte del Servizio Bilancio della ASL;
- la certificazione apparentemente a firma di Corvino Pasquale veniva posta a fondamento dell'atto di transazione con la ASL da parte del nuovo amministratore del Centro Radar srl – amministratore in carica anche alla data apparente di sottoscrizione della stessa certificazione - il quale pertanto è l'unico soggetto che si è avvantaggiato del doppio pagamento.

Risulta pertanto evidente da quanto sopra indicato che giammai si potrebbe giungere ad una affermazione di responsabilità penale in capo a Corvino Pasquale, non potendo mai giungersi ad affermare che lo stesso abbia confezionato la certificazione nella quale falsamente si dichiarava che il Centro Radar srl era creditore delle fatture già liquidate nell'anno 2010 giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma.

La certificazione in oggetto non risulta peraltro essere trasmessa a mezzo pec ufficiale del Centro Radar srl alla SO.RE.SA spa e da questa trasmessa a mezzo pec alla ASL, presso la

quale non risulta protocollata, a differenza della certificazione del 4.11.2011. Risulta invece agli atti della ASL il prospetto delle fatture, poste a giustificazione dell'atto transattivo, ma non è stato possibile ricostruire in che modo detto prospetto sia giunto nell'archivio.

Peraltro, come non è possibile affermare che Corvino Pasquale abbia confezionato la falsa certificazione apparentemente datata 8.8.2013, oggetto della contestazione contenuta al capo B) della rubrica, allo stesso modo non vi è alcun elemento che consenta di sostenere la partecipazione di Corvino Pasquale alla truffa contestata al capo A) della rubrica, non avendo lo stesso partecipato alla stipula dell'atto transattivo (non ricopriva peraltro la carica di amministratore) e non avendo ricevuto alcun vantaggio dalla stipula stessa, atteso che il pagamento delle fatture veniva effettuato in favore del Centro Radar srl di cui il Corvino non era più amministratore.

Ciò che risulta invece abbastanza evidente è da un lato la responsabilità di Schiavone Pietro, amministratore del Centro Radar srl dal 22.7.2013, che addivene alla stipula di un atto transattivo con il quale ottiene per la seconda volta il pagamento delle medesime fatture (verosimilmente il controllo della contabilità della società avrebbe consentito di verificare agevolmente che le fatture erano già state pagate), dall'altro la responsabilità degli organi della ASL deputati alla verifica di esistenza e liquidità delle fatture che hanno verosimilmente autorizzato la stipula dell'atto transattivo.


Alla luce di siffatte considerazioni, e ritenuto che manchi il benché minimo elemento per sostenere il concorso di Corvino Pasquale nei reati contestati, deve ritenersi che appaia assolutamente superfluo procedere all'approfondimento dibattimentale che nessun ulteriore elemento potrebbe aggiungere all'accertamento dei fatti rispetto alla presunta responsabilità dell'odierno imputato.

P.Q.M.

Letto l'art. 425 comma 3 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di Corvino Pasquale, in relazione ai reati allo stesso ascritti, per non avere commesso i fatti.

Napoli, così deciso all'udienza preliminare del 14 ottobre 2020.

IL GUP
(dr.ssa Russella Manno)



IL CANCELIERE
Manno Michela